GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 13 settembre 1923** — **Numero 216**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. **1903.**

Applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 ottobre 1885, n. MDCCCXCVI (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio e industria di Mantova ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei e girovaghi del proprio distretto;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245 per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione della predetta Camera in data 14 dicembre 1922;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Mantova è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non siano iscritti nei ruoli della tassa camerale principale, in conformità della seguente tariffa:

1° Nella città di Mantova gli esercenti commercio temporaneo di qualsivoglia specie, compresi gli agenti rappresentanti e viaggiatori di commercio che espongono e vendono negli alberghi e in case private le loro merci, pagheranno:

a) se l'esercizio è aperto da un giorno ad un mese L. 50;

b) per ogni trimestre successivo o frazione di trimestre L. 75;

2° Il traffico ambulante esercitato con banco fisso o mobile, contribuirà per ogni anno o frazione di anno:

a) se il banco è fisso L. 20;

b) se il banco è mobile o trainato da forza animale o meccanica L. 20; se trascinato a mano L. 10.

Sono esenti i girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona purchè non risulti che abbiano depositi di merce, nè stabili nè mobili contenenti merci per una somma superiore alle L. 100.

3° Le anzidette tasse negli altri Comuni della provincia sono ridotte a metà.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il R. decreto 24 ottobre 1885, n. MDCCCXCVI (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 42. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1904.
Applicazione della imposta camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Rimini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 gennaio 1877, n. MCCCCLXXIV che autorizza la Camera di commercio e industria di Rimini ad imporre una tassa annua su ogni forma di attività commerciale e industriale del proprio distretto;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245 per l'attuazione della legge suddetta;

Viste le deliberazioni della predetta Camera in data 3 gennaio e 21 febbraio 1923;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Rimini è autorizzata ad applicare la sua imposta principale coi privilegi delle pubbliche imposte e col mezzo di aliquota percentuale massima di L. 1 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, con esenzione delle quote minime stabilite nell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546 sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto nonchè la misura della aliquota annua dell'imposta in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il R. decreto 10 gennaio 1877, n. MCCCCLXXIV è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 43. — GRANATA.

DECRETI MINISTERIALI.
Inibizione di riacquisto di cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Giuseppe Suman nato a Pederobba il 30 maggio 1870 da Giovanni e da Maria Benedetto trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Giuseppe Suman il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 24 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Giuseppe Suman il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Giovanna Torre nata a Pavia il 2 maggio 1876 da Pietro e da Luigia Molinari trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana dai lei perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Torre Giovanna il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 2 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Giovanna Torre il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Italo Roncagliolo nato a Camogli il 24 ottobre 1873 da Angelo e da Elena Nicolini trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Italo Roncagliolo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Italo Roncagliolo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Vincenzina Bertone nata il 21 settembre 1883 a Piasco da padre ignoto e da Rosa Bertone trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Vincenzina Bertone il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Vincenzina Bertone il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1923.
Nomina del presidente, del vice-presidente e di un sindaco del Consorzio operaio metallurgico italiano con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 8 luglio 1923, n. 1581 che stabilisce un nuovo ordinamento del Consorzio operaio metallurgico italiano con sede in Genova;

Decreta:

Il signor Colombino Emilio ed il signor comm. avv. Giuseppe Rossi, sono nominati il primo presidente ed il secondo vice presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio operaio metallurgico italiano con sede in Genova.

Il signor comm. dott. Guido Marolla, direttore capo divisione nel Ministero dell'economia nazionale, è nominato sindaco del Consorzio stesso.

Roma, addì 2 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1923.
Modificazione del decreto Ministeriale 6 aprile 1923, col quale furono stabilite le norme per l'applicazione del R. decreto n. 534 dell'11 marzo 1923.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

d'accordo col Ministro per l'agricoltura;

Visto il R. decreto n. 534 dell'11 marzo 1923;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1923;

Determina:

Art. 1.

Al capoverso secondo dell'art. 3 del suindicato decreto Ministeriale 6 aprile 1923 è sostituito il seguente:

« Tanto nella dichiarazione doganale quanto nella domanda dovrà essere esplicitamente indicato che il petrolio sarà destinato esclusivamente come combustibile nei motori di macchine agricole. S'intendono comprese fra tali macchine tutte quelle adibite ad operazioni di qualsiasi specie, compiute nell'ambito dell'azienda agraria e nell'interesse dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie agrarie più comuni, esercitate nell'azienda medesima.

Art. 2.

Nel capoverso secondo, lettera *d*) dell'art. 5 del citato decreto Ministeriale 6 aprile 1923, sono soppresse le parole « se lavorazione del terreno, raccolto del prodotto od entrambe ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1923.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro dell'agricolura: DE CAPITANI D'ARZAGO.

DECRETO COMMISSARIALE 4 agosto 1923.
Dichiarazione di pubblica utilità del campo di aviazione di Monserrato (Cagliari).

COMMISSARIATO DI AERONAUTICA

IL VICE COMMISSARIO

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;

Visto il R. decreto 8 aprile 1923, n. 820;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1542;

Decreta:

Articolo unico.

E' dichiarato di pubblica utilità il campo di aviazione di Monserrato (Cagliari).

Tutte le operazioni riferentisi all'espropriazione ed i relativi lavori verranno ultimati nel termine di un anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1923.

Il vice commissario: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	128 81	Belgio	106 07
Londra	103 86	Olanda	9 02
Svizzera	411 32	Pesos oro	17 05
Spagna	309 77	Pesos carta	7 50
Berlino (al milione)	0 70	New-York	22 89
Vienna	0 0325	Oro	441 67
Praga	68 26		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 53
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	88 23

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Capitale iniziale L. 100,000,000 — Sede in Roma

Avviso.

Si notifica che il giorno 1° ottobre p. v., incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale della sede del Consorzio, sita in via del Tritone n. 142, alle seguenti operazioni:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel 1° semestre 1923;

2. Abbruciamento di cedole scadute e pagate nel 1° semestre 1923;

3. Riscontro e collocamento nelle rispettive urne di n. 2402 schede coi nn. 7701 a 10102, per i titoli da 1 obbligazione (1ª urna);

Riscontro e collocamento nelle rispettive urne di n. 6302 schede coi nn. 2401 a 8702, per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);

Riscontro e collocamento delle rispettive urne di n. 19417 schede coi nn. 7726 a 27142, per titoli da 10 abbligazioni (3ª urna); e così in totale n. 28121 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti nella circolazione n. 228,082 obbligazioni consorziali 5 % emesse dal 1° luglio 1922 alla data del presente avviso e formanti parte della 2ª emissione di obbligazioni (anni 1922 e 1923), per un capitale nominale di L. 114,041,000, da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento, in 68 estrazioni semestrali a sorte la prima delle quali avrà luogo il 1° ottobre 1923 e le successive il 1° aprile e 1° ottobre di ciascuno degli anni 1923 a 1956 fino all'ultima che avrà luogo il 1° aprile 1957;

4. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione - 5ª estrazione) da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 45 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna), n. 16 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna), n. 47 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna), e così in totale n. 108 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 595 obbligazioni per un capitale nominale di L. 297,500;

5. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione - 1ª estrazione) da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 17 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna), n. 36 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna), n. 111 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna), e così in totale n. 164 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 1307 obbligazioni per un capitale nominale di L. 653,500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Dalla sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Roma, lì 10 settembre 1923.

Il presidente: ALBERTO BENEDUCE.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 del regolamento approvato col R. decreto 1° febbraio 1912, n. 78;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1923, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile successivo, reg. IV esteri, foglio 363, col quale venne aperto un concorso per esami a 5 posti di Commissario consolare;

Determina:

La Commissione incaricata di esaminare gli aspiranti ai 5 posti suddetti è composta come appresso:

Zapelloni gr. uff. Federico, consigliere alla Corte dei conti, presidente;

Fioretti comm. Vittorio, capo divisione di ragioneria nel Ministero degli affari esteri, membro;

Pasquetti comm. Paolo, referendario alla Corte dei conti, membro;

Barone comm. prof. Enrico, ordinario di economia politica e scienza delle finanze presso il R. istituto superiore di studi commerciali di Roma, membro;

Boucherat comm. prof. Giuliano;

Il cav. Romolo Rinversi, primo ragioniere nel Ministero degli affari esteri disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 aprile 1923.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Gli esami di concorso a 5 posti di Commissario consolare di cui alla publicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1923, n. 90, avranno principio il giorno 21 settembre 1923, alle ore 12, nel palazzo Chigi, sede del Ministero degli affari esteri.

A detti esami sono ammessi i seguenti candidati:

1. Acerbo Tito Livio
2. Amicarelli Giovanni
3. Avenanti Giuseppe
4. Bacialli Luigi
5. Borrelli Domenico
6. Cacace Adriano
7. Calabrò Antonino
8. Caudarella Francesco
9. Cao Antonio
10. Cardelli Ottavio
11. Contu Giuliano
12. D'Agata Giuseppe
13. D'Alessandro Ugo
14. De Amicis Alessandro
15. Della Seta Carlo
16. Del Vecchio Michele
17. De Pace Nicola
18. De Silva Mario
19. Di Giovine Alfredo
20. Emanuele Ermanno
21. Ferme Antonio
22. Gabellini Ferruccio
23. Gigante Umberto
24. Grillo Remigio
25. Guida Silvio
26. Incrastone Giuseppe
27. Iannone Mario
28. Mastromarino Domenico
29. Mazza Ferrante
30. Misserini Lorenzo
31. Moretti Vincenzo
32. Morgani Renzo
33. Pannunzio Francescantonio
34. Pesce Edgardo
35. Pisani Salvatore
36. Pozzi Mario
37. Restaino Giuseppe
38. Rosa Domenico

39. Rosanigo Salvatore
40. Rossi Nicola
41. Santisi Francesco
42. Scarpellini Agostino
43. Severini Aleardo
44. Strano Alessandro
45. Trolli Vincenzo
46. Tupputi Mario
47. Valle Adolfo
48. Velonà Antonino
49. Verderosa Vincenzo.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale per l'istruzione industriale approvato con Regio decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale industriale di Fermo, è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di matematica e contabilità nelle scuole di 2° e 3° grado.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno dopo tale termine anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intenda che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello Stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

2° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto della Provincia, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

5° Diploma originale o copia autentica di laurea in matematica o in ingegneria;

6° Cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

7° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i titoli documenti e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 Regio decreto 18 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituto di istruzione media normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. Il tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

I posti saranno conferiti al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria. L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Gli insegnanti prescelti saranno nominati titolari per un periodo di due anni, durante i quali saranno sottoposti a due ispezioni.

In caso favorevole saranno nominati stabili ed allora avranno l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla Scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 8300 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a 4 aumenti quadriennali, dei quali due di L. 900 e due di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 800 ciascuno, ed un ultimo quadriennale per merito di L. 600, raggiungendo in tal modo, lo stipendio massimo di lire 13,900.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 6 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale per l'istruzione industriale approvato con Regio decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale per le industrie tessili di Napoli sono aperti i concorsi per titoli e per esami alle cattedre:

1° Matematica, fisica e disegno geometrico; 2° Tecnologia tessile, meccanica generale ed applicata e disegno relativo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei concorrenti le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intenda che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

2° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autentica dal Prefetto della provincia;

4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

5° Titolo di studio: Cattedra di matematica, ecc., laurea di ingegnere o in fisica o in matematica; Cattedra di tecnologia meccanica, ecc., laurea di ingegnere;

6° Cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

7° Elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i titoli documenti e pubblicazioni presentati al concorso firmato dai candidati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (articolo 3 Regio decreto 18 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali, dipendente dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

In tale giudizio si terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (articolo 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito, a carico dell'interessato, dalla Scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 8300 oltre l'indennità caroviveri come per legge.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a 4 aumenti quadriennali dei quali due di L. 900 e due di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 800 ciascuno, ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 600, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 13,900.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 6 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale per l'istruzione industriale approvato con Regio decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il regio Istituto di setificio di Como, è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di chimica organica, tintoria, tecnica tintoria con relative esercitazioni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intenda che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

2° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

5° Diploma originale o copia autentica di laurea in chimica;

6° Cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

7° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative, residenti nel comune di Roma (art. 3 del Regio decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendente dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto.

Quelli rilasciati dalle Scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra, o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole sarà nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (articolo 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è stabilito in L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla Scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 8300 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di cui due di L. 900 e due di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 800 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 600.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 6 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la lege 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale di Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta dell'8 marzo 1923;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di merceologia (1).

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi, deve esservi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono al personale di ruolo delle Regie scuole o dell'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo, per le eventuali comunicazioni, e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

(1) La prima pubblicazione del presente concorso venne effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1923, n. 128.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Il Ministero non risponde degli eventuali smarrimenti di documenti o di pubblicazioni.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 25 marzo 1923.

p. Il Ministro: GRONCHI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la tabella *A*) del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che fissa gli stipendi dei professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio di amministrazione del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta dell'8 marzo 1923;

Sulla proposta del direttore generale del commercio.

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico; diritto internazionale (1).

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono al personale di ruolo delle scuole Regie o dell'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo, per le eventuali comunicazioni, e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 4 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, o agli uffici postali o ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Il Ministero non risponde degli eventuali smarrimenti di documenti o di pubblicazioni presentate.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, e, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 25 marzo 1923.

p. Il Ministro: GRONCHI.

(1) La prima pubblicazione del presente concorso venne effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1923, n. 130.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 526;
Visto il R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;
Visto il R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1579;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 330;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, a sei posti di insegnante straordinario di scienze fisiche e naturali nelle Regie scuole pratiche di agricoltura, con lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre le indennità caro-viveri.

Gli esami saranno orali e scritti e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica oltre una prova pratica.

Essi verteranno sulle seguenti materie:

agraria (agronomia, agricoltura, economia dell'azienda rurale, contabilità agraria);
industrie agrarie;
chimica applicata all'agricoltura;
storia naturale;
fisica;
zootecnia.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura - Divisione insegnamento agrario) non più tardi del 30 settembre 1923, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) laurea in scienze agrarie, prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa, delle occupazioni avute;

i) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica dei candidati. Ai titoli ed ai documenti deve essere allegato a parte un preciso elenco di essi.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b, c, d, e, f, g*, gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono conformarsi alle prescrizioni della legge sul bollo ad essere vidimati dall'autorità politica o giudiziaria.

I documenti *b, c, d, e, f*, devono avere la data non anteriore al 1° febbraio 1923.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio in servizio presso una delle Regie scuole pratiche di agricoltura, nel qual caso sono dispensati anche dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b, c, d, e, f, g*. Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° il limite massimo di età per essere ammessi al concorso.

I concorrenti riceveranno, in tempo debito, avviso circa il giorno e l'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma presso il Ministero per l'agricoltura.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazioni al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Agli insegnanti di nuova nomina delle Regie scuole pratiche di agricoltura saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, li 18 giugno 1923

Il Ministro: DE CAPITANI D'ARZAGO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.